

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Gemeente 's-Hertogenbosch/ Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-92/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articolo 5, paragrafo 7, lettera a) — Operazioni imponibili — Nozione di «cessione a titolo oneroso» — Prima occupazione, da parte di un comune, di un bene immobile costruito per suo conto su un terreno di sua proprietà — Attività esercitate in qualità di pubblica autorità e in qualità di soggetto passivo)

(2014/C 409/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Gemeente 's-Hertogenbosch

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che si applica ad una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nella quale un comune occupa per la prima volta un edificio che ha fatto costruire sul suo terreno e della cui superficie utilizzerà il 94 % per le sue attività svolte in qualità di pubblica amministrazione e il 6 % per le sue attività svolte in qualità di soggetto passivo, di cui l'1 % per prestazioni esenti che non danno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, l'utilizzo successivo dell'immobile per le attività del comune può dare diritto alla detrazione dell'imposta pagata per l'impiego previsto da tale disposizione soltanto nella misura corrispondente al suo utilizzo ai fini delle operazioni imponibili, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva.

⁽¹⁾ GU C 147 del 25.5.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — A/B e altri

(Causa C-112/13) ⁽¹⁾

(Articolo 267 TFUE — Costituzione nazionale — Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio — Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell'Unione sia con la Costituzione nazionale — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro — Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto — Curatore del convenuto in absentia)

(2014/C 409/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: A

Convenuti: B, C, D, E, F, G, H

Dispositivo

1) Il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i giudici ordinari d'appello o di ultima istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono obbligati ad adire, nel corso del procedimento, la Corte costituzionale con una domanda di annullamento erga omnes della legge, anziché limitarsi a disapplicarla nel caso di specie, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatta procedura abbia per effetto di impedire a tali giudici ordinari — tanto prima della proposizione di una siffatta domanda al giudice nazionale competente per l'esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale giudice sulla suddetta domanda — di esercitare la loro facoltà o di adempiere al loro obbligo di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali. Per contro, il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale se i suddetti giudici ordinari restano liberi:

- di sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria;
- di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, e
- di disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione.

Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere interpretata conformemente a tali precetti del diritto dell'Unione.

2) L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza della legislazione nazionale, un giudice nazionale nomina un curatore in absentia per un convenuto a cui l'atto introduttivo del ricorso non è stato notificato perché la sua residenza era sconosciuta, la comparizione di detto curatore del convenuto in absentia non equivale alla comparizione dello stesso convenuto ai sensi dell'articolo 24 del suddetto regolamento, che determina la competenza internazionale di tale giudice.

⁽¹⁾ GU C 226 del 3.8.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

(Causa C-117/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d'autore e diritti connessi — Eccezioni e limitazioni — Articolo 5, paragrafo 3, lettera n) — Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio di opere o altri materiali protetti — Libro messo a disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca accessibile al pubblico — Nozione di opera non soggetta a «vincoli di vendita o di licenza» — Diritto della biblioteca di digitalizzare un'opera contenuta nella propria collezione ai fini della sua messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati — Messa a disposizione dell'opera su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB)

(2014/C 409/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof